SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 maggio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Scilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 2022, con il quale il consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le dimissioni rassegnate dal sindaco in data 3 ottobre 2022 e divenute irrevocabili a termine di legge;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Scilla (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace - viceprefetto;

dott.ssa Antonella Regio - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Carla Fragomeni - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023
Foglio n. 999

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Scilla (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il territorio del Comune di Scilla è compreso in un'area che risente della radicata e pervasiva presenza dell'organizzazione di tipo mafioso denominata «'ndrangheta» e, nello specifico, di una cosca criminale ad essa associata la cui zona di influenza, come accertato anche giudizialmente, si estende proprio in quel contesto territoriale.

Il quadro sopra delineato ha trovato conferma anche in recenti operazioni di polizia giudiziaria e nell'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare. La prima ordinanza, emessa il 6 luglio 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha interessato diciannove persone (quindici in carcere e quattro agli arresti domiciliari) indagate a vario titolo per gravi reati tra i quali quelli di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. La seconda ordinanza, emessa il 31 agosto 2022 dallo stesso giudice, ha interessato ventidue persone (diciotto in carcere e quattro agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione in concorso, rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di anni da fuoco, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, tutte ipotesi di reato aggravate dall'agevolazione mafiosa. È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di sei società attive nel settore turistico/balneare e nel commercio di prodotti alimentari per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Risultano altresì indagati per il reato previsto dall'art. 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico mafioso) anche il sindaco di Scilla e un assessore comunale, essendo emersi elementi, in sede di indagine giudiziaria, dell'appoggio elettorale ottenuto nell'ultima elezione amministrativa, nonché un dipendente comunale, cessato dal servizio, nei confronti del quale è stata applicata la misura cautelativa della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di mesi sei. Tra i soggetti interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria figura anche un consigliere comunale nei cui riguardi emergono frequenti contatti, soprattutto in occasione della campagna elettorale, con esponenti della locale cosca destinatari di provvedimenti cautelari.

In particolare al primo cittadino viene contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso poiché in occasione delle elezioni amministrative accettava la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alla locale articolazione di 'ndrangheta in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di varie utilità, di garantire il rilascio di concessioni di beni pubblici o di assicurare altre indebite agevolazioni presso gli uffici dell'amministrazione comunale.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari conseguenti ad una delle predette operazioni di polizia, risulta indagato anche uno stretto congiunto del primo cittadino di Scilla al quale viene imputato il reato di traffico illecito di influenze aggravato dalla condizione di cui all'art. 416-*bis*.1 del codice penale.

Al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle consorterie mafiose nell'amministrazione comunale, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto dell'8 agosto 2022, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi, ha pertanto disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

La sopra indicata vicenda giudiziaria ha avuto ripercussioni sull'amministrazione comunale a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco di Scilla in data 3 ottobre 2022, alle quali è conseguito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale dell'ente e la nomina di un commissario straordinario disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2022.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 12 gennaio 2023 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia, nel premettere che il consiglio comunale di Scilla è già stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2018, e ciò a conferma della particolare invasività della locale criminalità organizzata, ha evidenziato la «linea di continuità» che lega le compagini elettive che hanno preceduto e poi seguito la parentesi di gestione commissariale, amministrazioni entrambe guidate dallo stesso primo cittadino e composte in parte dagli stessi amministratori. Viene altresì precisato che il primo cittadino «annovera rapporti di frequentazione, anche recenti, con persone controindicate, tra le quali talune ritenute intranee ad organizzazioni criminose».

Assume al riguardo particolare rilevanza l'annotazione di polizia giudiziaria che, sebbene relativa ad un episodio occorso durante la precedente consiliatura, evidenzia i contenuti di una conversazione tra il primo cittadino ed un esponente della locale cosca - al tempo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - nel corso della quale l'esponente malavitoso mostrava preoccupazioni per le problematiche connesse al rilascio di una concessione da parte del comune e il sindaco lo rassicurava «riferendogli che tutto sarebbe andato per il verso giusto».

Analoghe osservazioni circa frequentazioni e rapporti parentali con soggetti riconducibili alle consorterie locali vengono riferite anche nei riguardi di alcuni assessori - uno dei quali si è dimesso dalla carica dopo che un suo stretto congiunto è stato tratto in arresto nell'ambito di una delle predette operazioni poiché ritenuto responsabile, tra l'altro, del delitto di cui agli articoli 81, 110, 353, 416-*bis*.1 del codice penale - e del già menzionato consigliere comunale. Proprio riguardo a quest'ultimo amministratore le risultanze di indagine hanno posto in rilievo come in occasione dell'ultima tornata elettorale il predetto consigliere comunale abbia chiesto ed ottenuto per sé e per altri candidati i voti controllati da un esponente della locale cosca mafiosa e come il medesimo fosse stato di fatto individuato quale amministratore comunale di riferimento delle locali cosche mafiose cui rivolgersi per il rilascio di concessione demaniali a favore di imprenditori vicini agli ambienti criminali o anche per acquisire informazioni per l'individuazione delle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici da sottoporre a richieste estorsive.

L'ordinanza di custodia cautelare, nonché le evidenze investigative, dimostrano la sostanziale egemonia delle consorterie locali nella gestione delle attività economiche dell'indotto del turismo balneare sviluppatosi sul territorio di Scilla, egemonia che viene esercitata soprattutto attraverso l'acquisizione o l'affitto di concessioni demaniali marittime da parte di imprese intestate a prestanome, confidando sull'accondiscendenza degli uffici comunali, in modo particolare dell'ufficio tecnico; in particolare la commissione di indagine ha infatti riferito di aver riscontrato presso tale struttura una gestione amministrativa confusa e disordinata, caratterizzata da vizi procedurali, irregolarità ed approssimazione nello svolgimento delle attività istruttorie relative ai procedimenti concessori riguardanti il demanio marittimo.

A conferma di ciò, il prefetto di Reggio Calabria si sofferma in modo particolare su alcune pratiche autorizzative tra le quali quella relativa alla concessione per la gestione di un lido balneare, attività affidata ad una cooperativa ma di fatto gestita da uno stretto parente di un soggetto indagato e tratto in arresto, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale. Il predetto concessionario è stato oggetto di interdittiva antimafia emessa il 18 ottobre 2022, provvedimento prefettizio la cui esecutività, peraltro, è stata confermata dal Consiglio di Stato che, in sede di appello, ha annullato la sospensiva cautelativa precedentemente concessa.

La relazione prefettizia ha esaminato inoltre la concessione demaniale marittima relativa alla realizzazione di un locale da parte dei titolari di un'impresa - uno dei quali tratto in arresto, cui vengono contestati numerosi reati tra i quali quelli previsti dagli articoli 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) e 416-*bis*.1 del codice penale - che sarebbe stata agevolata per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale attraverso l'esclusione nella relativa procedura di gara ad evidenza pubblica di altri possibili concorrenti; in particolare emerge dai contenuti della menzionata ordinanza cautelare che i titolari dell'impresa individuale ottenevano da dipendenti pubblici del Comune di Scilla e quindi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio informazioni relative alla «procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime previste nel piano comunale di spiaggia» quando ancora il relativo bando era in corso di redazione e, quindi, coperto da segreto...

L'ordinanza cautelare evidenzia inoltre che i menzionati imprenditori, unitamente ad altri, esercitavano pressioni sul sindaco affinché facesse inserire nel redigendo bando di gara un limite alla percentuale di rialzo del canone demaniale marittimo, vicenda quest'ultima che, osserva il prefetto di Reggio Calabria, assume rilevanza nella complessiva valutazione circa la permeabilità dell'ente ai condizionamenti della criminalità organizzata.

Inoltre, viene precisato che nei riguardi della predetta impresa individuale, così come per altre società delle quali i suddetti concessionari detengono quote societarie, il prefetto di Reggio Calabria ha emesso diverse informative antimafia interdittive, per una delle quali, già sospesa cautelativamente dal tribunale amministrativo, è stato richiesto l'appello al Consiglio di Stato.

Dalle verifiche effettuate dalla commissione di indagine sono, pertanto, emersi diversi riscontri circa il condizionamento dell'apparato politico e burocratico comunale ad opera delle locali consorterie i cui interessi sono stati privilegiati a scapito dei principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa oltreché della libera concorrenza tra le imprese.

La relazione della commissione d'indagine, come anche dettagliatamente riportato nella relazione prefettizia, si è soffermata sull'*iter* amministrativo relativo al rilascio delle concessioni in favore di un noto stabilimento balneare di Scilla da sempre gestito da una famiglia riconducibile al locale contesto mafioso attraverso una serie di schermature della compagine aziendale. Nel 2018 la predetta famiglia si era aggiudicata il lotto in argomento sul quale collocare il lido,

mentre la gestione dell'area riservata alla realizzazione del chiosco insistente su quell'area era stata concessa dal comune, per lo stesso anno ad altra ditta anch'essa riconducibile allo stesso gruppo criminale.

Analoga situazione si è riproposta per le stagioni successive, e ciò fino al 2021 anno nel quale per il rinnovo della concessione balneare, è stato necessario adottare una diversa strategia in conseguenza del fatto che in data 5 novembre 2020 la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso informazione interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa individuale facente capo ad un esponente della suddetta famiglia titolare dello stabilimento balneare, determinando per l'impresa e per la famiglia mafiosa che la controllava l'esclusione dai bandi pubblici e quindi l'impossibilità di ottenere, come negli anni precedenti, la conferma della concessione marittima.

A questo riguardo si ritiene opportuno evidenziare che proprio a decorrere dal 2021 l'ufficio tecnico comunale ha trattato le aree destinate alla realizzazione dei vari stabilimenti balneari come un unico tratto di arenile, eliminando quindi la distinzione tra lido e chiosco, applicata, invece, dal 2014 al 2020. È al riguardo sintomatico, come rileva la commissione di indagine, il repentino cambio delle modalità di pubblicazione del bando per la stagione estiva 2021, adottato pochi mesi dopo l'emissione della predetta interdizione antimafia, modalità procedimentale che, di fatto, ha permesso di superare gli effetti ostativi del provvedimento prefettizio e che ha consentito di assegnare tutta l'area demaniale ad un unico soggetto imprenditoriale, lo stesso già titolare di una parte dell'originario atto concessivo e ritenuto essere il prestanome del predetto gruppo criminale. Ciò ha consentito che alla succitata famiglia mafiosa di potere, nei fatti, continuare a gestire tutta l'area demaniale, come risulta confermato da verifiche operate sul territorio.

La relazione del prefetto pone in rilievo che i due gestori, del lido balneare e del chiosco, sono stati tratti in arresto nell'ambito di una delle summenzionate operazioni giudiziarie.

Ulteriore procedura analizzata dall'organo ispettivo è quella relativa ad un'impresa la cui titolare appartiene ad un contesto familiare al quale fanno capo esponenti di rilievo della locale cosca, alcuni dei quali tratti in arresto nell'ambito di una delle già menzionate operazioni giudiziarie, impresa che ha avuto in gestione un esercizio pubblico che è stato favorito nella gara relativa all'assegnazione di un'area demaniale costituita di lotti di terreno sulla spiaggia di Scilla; in particolare, dai contenuti dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, emergono le condotte criminose poste in essere da un soggetto controindicato che si è adoperato presso gli uffici comunali per favorire l'esito della pratica a vantaggio della predetta ditta; viene altresì precisato che anche nei confronti di tale impresa individuale nonché di altra ditta intestata ai gestori effettivi dell'attività sono state emesse interdittive antimafia, una delle quali risulta sospesa dal giudice amministrativo in attesa dell'esito del giudizio di merito; avverso tale sospensiva è stato proposto appello al Consiglio di Stato.

Così anche per un'altra società - titolare di concessioni demaniali rilasciate dall'amministrazione comunale relative ad alcuni lidi siti sul lungomare di Scilla - che è riconducibile ad esponenti intranei alla locale cosca mafiosa e coinvolti nell'ambito di una delle predette operazioni giudiziarie; tale società risulta formalmente amministrata da altro soggetto anch'esso indagato nella stessa vicenda giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante *ex* art. 416-*bis*.1 del codice penale. Anche nei confronti della suddetta ditta viene riferito che è stata emessa interdittiva antimafia in data 9 novembre 2022, provvedimento la cui esecutività è stata recentemente confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato che ha annullato la precedente sospensiva cautelativa.

La commissione di indagine ha rilevato interferenze della criminalità organizzata anche in altri settori commerciali, in particolare in quelli operanti nelle attività di ristorazione, attraverso il controllo delle forniture di prodotti alimentari alle imprese presenti sul territorio di Scilla. A questo proposito, viene segnalato il rilascio di una licenza commerciale per attività di somministrazione di alimenti in favore di una ditta i cui titolari sono ritenuti legati al locale contesto malavitoso. L'impresa in oggetto è stata colpita da interdittiva antimafia il 10 novembre 2022, la cui esecutività, peraltro, anche in questo caso è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato che, in sede di appello, ha annullato la sospensiva cautelativa precedentemente concessa.

Anomalie in parte analoghe sono poste in rilievo anche per un'altra licenza commerciale rilasciata in favore di una società anch'essa operante nel settore della ristorazione e, parimenti, destinataria di interdittiva antimafia del 17 novembre 2022 in quanto direttamente riconducibile alla cosca egemone di Scilla; rileva al riguardo che dai contenuti della più volte richiamata ordinanza cautelare emerge l'interessamento del già menzionato consigliere comunale definito «politico locale di riferimento per la 'ndrangheta di Scilla» per le problematiche relative all'esercizio commerciale in questione.

Il quadro rappresentato nella relazione prefettizia mostra come la pervasiva presenza criminale e gli intrecci di rapporti ed interessi con gli amministratori locali abbiano determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi che hanno così compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Dai lavori della commissione di indagine si evince che l'operato dell'amministrazione comunale di Scilla, in sostanziale continuità con l'organo elettivo precedente, sia stato caratterizzato da «una grave mala gestio», consistente in una rilevante assenza di legalità dell'azione amministrativa, contornata da ripetute irregolarità e illegittimità nella procedura posta in essere dall'ente, soprattutto nei settori legati alle concessioni demaniali marittime che per la loro rilevanza nell'economia del territorio sono maggiormente esposti ai condizionamenti della criminalità organizzata.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Reggio Calabria, rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Scilla volti a perseguire fini diversi dal quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene - come prima evidenziato - sussista attualmente una gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Scilla (Reggio Calabria) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prot. nr. 101/2023/Segr.Sic. 13 gennaio 2023

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO: Comune di Scilla. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/69(50) del 29 luglio 2022, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento nr. 2329/2022/Segr.Sic. dell'8 agosto 2022 per effettuare, presso il Comune di Scilla, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 5 dicembre 2022, la propria relazione.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 9 agosto 2022, il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, con provvedimento n. 3314/2022/Segr.Sic. del 5 novembre 2022, di un mese.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria -, sentito in data 12 gennaio 2023, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Comune di Scilla, situato sul versante tirrenico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dalla quale dista 23 km., ha un'estensione di 44.13 kmq e una popolazione di 4.576 abitanti[1].

Sul piano economico sono attive le tradizionali attività della pesca e della vendita di prodotti ittici. Nel corso degli anni ha però assunto crescente rilievo il turismo, con il conseguente sviluppo delle attività a questo connesse, tra le quali, ovviamente, quelle legate agli stabilimenti balneari.

Il Consiglio comunale di Scilla veniva rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, in esito alle quali veniva eletto Sindaco *OMISSIS*,[2] esponente della lista civica n. 1 - "*Scilla riparte*", prevalsa sulla lista n. 2

[1] Dato ISTAT 1 gennaio 2022.
[2] *OMISSIS*

guidata da *OMISSIS* (lista n. 2 - *"Diritti – Democrazia – Libertà – per Scilla"*. Il *OMISSIS* otteneva 2.757 voti (97,84% e 8 seggi) contro i 61 *OMISSIS* (2,16 e 4 seggi).[3]

Sino a quel momento, il Comune era amministrato da una Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. in data 22 marzo 2018 ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. Il precedente civico consesso, disciolto per le riscontrate forme di condizionamento mafioso, era stato rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, che avevano visto eletto alla carica di Sindaco lo stesso *OMISSIS*.

L'esigenza di avviare nuovamente accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Scilla, *OMISSIS*, veniva ulteriormente rafforzata *OMISSIS*, allorquando veniva eseguita l'ordinanza di custodia cautelare *OMISSIS* emessa dal G.I.P. *OMISSIS* (operazione "*OMISSIS*"), che colpiva le articolazioni della *'ndrangheta* operanti nella cittadina, e che coinvolgeva importanti esponenti dell'Amministrazione comunale, tra i quali *OMISSIS*.

La vicenda giudiziaria ha avuto immediate ripercussioni sull'amministrazione. Si sono infatti registrate, in tempi diversi, le dimissioni di diversi consiglieri comunali e, infine, in data 3 ottobre 2022, dello stesso *OMISSIS*, divenute efficaci e irrevocabili il 25 ottobre successivo.

Conseguentemente, è stata avviata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, D. Lgs. 267/2000, e nel contempo è stata disposta la sospensione del citato Consesso con la nomina di un Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Con DPR del 3 novembre 2022 è stato infine disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e la contestuale nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

2. Le indagini hanno dimostrato che la *'ndrangheta* si è evoluta verso un modello organizzativo più idoneo al perseguimento degli interessi comuni nelle principali attività illecite, con particolare riguardo all'infiltrazione nel tessuto economico e negli assetti istituzionali, nonché ai tradizionali settori del traffico di stupefacenti e armi, estorsioni e usura. In particolare, è emersa in modo inequivoco l'unitarietà della *'ndrangheta* come organizzazione di tipo mafioso, strutturata su base territoriale.

Rilievo fondamentale assumeva l'operazione del 13 luglio 2010 ("*Crimine*") allorquando, a Reggio Calabria e in diverse altre province, veniva data esecuzione a provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla D.D.A. di Reggio Calabria nei confronti di 122 appartenenti alle cosche della *'ndrangheta*, indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e proprietà di provenienza illecita. Contemporaneamente, veniva eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Milano, su richiesta di quella D.D.A., nei confronti di 180 associati alla *'ndrangheta* operanti in Lombardia. Veniva inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 50 milioni di euro.

[3] Il *OMISSIS*, *OMISSIS*, non *OMISSIS* e *OMISSIS*. Non può dunque escludersi *OMISSIS*.

Le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, aventi rispettivamente n. 10186/2014 del 27.2.2014 (rito abbreviato) e n. 10986/2015 del 16.7.2015 (rito ordinario) hanno fatto emergere l'esistenza della *'ndrangheta* come organizzazione unitaria, insediata sul territorio della provincia di Reggio Calabria, e l'esistenza di un organo di vertice che ne governa gli assetti, assumendo o ratificando le decisioni più importanti. È stata altresì confermata l'esistenza di molteplici proiezioni oltre il territorio calabrese.

Ai vertici dell'organizzazione si pone un organo collegiale, definito "*Provincia*" o "*Crimine*", che ha compiti, funzioni e cariche proprie, di cui fanno parte organi direttivi della *'ndrangheta*.

Le *locali* di *'ndrangheta*, sono inquadrate territorialmente all'interno di tre aree, denominate "*mandamenti*" (tirrenica, città e jonica). In tali ambiti, agiscono le cosche[4] alle cui dipendenze operano le *'ndrine*. Queste ultime rappresentano sia una struttura arcaica che poggia sui membri di un nucleo familiare, sia un'articolazione dell'organizzazione, in quanto si costituisce una *'ndrina* su un territorio ove non è presente una "*locale*".

Il Comune di Scilla è compreso nell'area cd. "mandamento tirrenico", ed è inquadrato, pertanto, in un'area caratterizzata dalla massiccia, radicata e invasiva presenza della "*'ndrangheta*".

La principale articolazione territoriale della *'ndrangheta* operante a Scilla è stata individuata nella cosca "*OMISSIS*", dal nome delle principali *OMISSIS* che la compongono.

L'esistenza di questa consorteria mafiosa veniva ipotizzata fin dagli anni '80 e, nell'ambito della stessa, venivano individuati tre elementi di vertice, ovvero *OMISSIS*[5], *OMISSIS*[6] e *OMISSIS*[7].

I primi dati certi e documentati riguardanti la cosca si hanno nei primi anni '90, quando la D.I.A. di Reggio Calabria, utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia *OMISSIS*[8] e del *OMISSIS*[9], dava vita all'operazione "*CYRANO*", nell'ambito del procedimento penale n. 03/93 RGNR DDA. Il procedimento penale si concludeva con la condanna, per associazione di tipo mafioso, oltre che dei due collaboratori, di svariati soggetti ritenuti intranei alla cosca, tra i quali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*[10], *OMISSIS*[11], *OMISSIS*[12], *OMISSIS*[13].

---

[4] La "cosca" prende il nome *OMISSIS*.

[5] *OMISSIS* ed *OMISSIS* in data *OMISSIS*

[6] *OMISSIS*, è tra i soggetti più influenti *OMISSIS*. Sul suo conto, risultano precedenti *OMISSIS*. Nel *OMISSIS* o

[7] *OMISSIS*

[8] *OMISSIS*, *OMISSIS*.

[9] *OMISSIS*, *OMISSIS*.

[10] *OMISSIS* - *OMISSIS* il *OMISSIS*, già *OMISSIS*, *OMISSIS* del citato *OMISSIS*.

[11] *OMISSIS* il *OMISSIS*, già *OMISSIS*, considerato elemento di vertice dell'omonima famiglia di 'ndrangheta, è *OMISSIS*, *OMISSIS*. Sul suo conto figurano pregiudizi per *OMISSIS*.

[12] *OMISSIS*.

[13] *OMISSIS*.

Dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, la Corte di Appello di Messina, il 13 febbraio 1999, con sentenza passata in giudicato, stabiliva che *"esiste a Scilla un'associazione mafiosa denominata "OMISSIS" costituita ed organizzata al fine di assumere il controllo del territorio sul Comune di Scilla delle attività economiche, degli appalti pubblici e privati a mezzo estorsioni, intimidazioni sugli imprenditori, anche a mezzo dell'eliminazione fisica, con danneggiamenti con armi ed esplosivi, avvalendosi, per dette finalità, della forza e dell'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva..."*, ufficializzando di fatto l'esistenza della cosca "*OMISSIS*".

Il *OMISSIS*, veniva tratto in arresto in flagranza per il reato di estorsione, il già citato *OMISSIS*, *OMISSIS*, esponente della criminalità su cui si avrà modo di riferire ampiamente nel prosieguo. Dalle successive attività d'indagine, emergeva che *OMISSIS* era un emissario della cosca "*OMISSIS*". Le successive indagini consentivano di meglio approfondire le caratteristiche dell'organizzazione criminale, e culminavano nelle operazioni "*Alba di Scilla*[14]", "*Alba di Scilla 2*[15]" e "*Alba di Scilla 3*"[16].

Nel provvedimento "*Alba di Scilla*" veniva confermato il ruolo di esponenti criminali quali *OMISSIS*, *OMISSIS*[17], *OMISSIS* e *OMISSIS*[18] e, ancora una volta, di *OMISSIS*.

Le operazioni "*Alba di Scilla 2*" e "*Alba di Scilla 3*", concretizzatesi in due ordinanze di custodia cautelare[19], erano il proseguimento delle anzidette attività. Tra le persone coinvolte si segnala *OMISSIS*[20], figlio di *OMISSIS*[21], sorella *OMISSIS*, cl *OMISSIS*: nel prosieguo della presente relazione anche *OMISSIS* verrà in evidenza.

Le articolazioni criminali di Scilla sono state interessate, *OMISSIS*, dall'ordinanza di custodia cautelare n. 613/2019 R.G.N.R.- 7/2021 R.O.C.C., *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. *OMISSIS* nei confronti di 19 soggetti (15 in carcere e 4 ai domiciliari), indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio (operazione "*Lampetra*"). L'attività investigativa, condotta dai Carabinieri, ha consentito di accertare la radicata e attuale operatività della cosca. Il sodalizio criminoso era in particolare molto attivo nel settore del narcotraffico, ed era altresì capace di controllare settori particolarmente importanti dell'economia di Scilla, tra i quali le assegnazioni delle concessioni di aree del demanio marittimo.

---

[14] *OMISSIS*. Provvedimento di fermo del *OMISSIS*, eseguito *OMISSIS*, nei confronti di *OMISSIS* appartenenti alla cosca "*OMISSIS*", indagati, a vario titolo, *OMISSIS*

[15] *OMISSIS* e *OMISSIS*.

[16] *OMISSIS* e *OMISSIS*

[17] *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*. Già *OMISSIS*.

[18] *OMISSIS*, sottoposto *OMISSIS* (*OMISSIS*). Considerato elemento di vertice dell'omonima famiglia di 'ndrangheta. Destinatario di *OMISSIS*.

[19] Rispettivamente emesse dal G.I.P. di *OMISSIS* e il *OMISSIS*.

[20] *OMISSIS*

[21] *OMISSIS*

Proprio nel corso di queste indagini, è venuta in evidenza la posizione *OMISSIS*, *OMISSIS*: infatti, nell'ordinanza di custodia cautelare si riporta il testo di una conversazione captata tra uno dei principali indagati *OMISSIS* [22] e un altro soggetto, non meglio identificato, avvenuta il *OMISSIS*, prima delle elezioni amministrative del *OMISSIS*, da cui si evince l'intento di esercitare pressioni nei confronti del *OMISSIS*, al fine di ottenere concessioni per lo sfruttamento della spiaggia[23]. Significativa è la circostanza che, all'epoca della conversazione, il *OMISSIS* non era *OMISSIS* in quanto le *OMISSIS* si sarebbero tenute *OMISSIS* e, tuttavia, il *OMISSIS* ne riteneva *OMISSIS*, come effettivamente avvenuto.

OMISSIS, personale del Comando Provinciale Carabinieri *OMISSIS* ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. 17/2022 emessa il 31 agosto 2022 dal G.I.P. *OMISSIS* su richiesta della D.D.A. (operazione "*Nuova Linea*"), nei confronti di 22 soggetti (18 destinatari della custodia cautelare in carcere e 4 degli arresti domiciliari), ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di armi da fuoco, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, tutte aggravate dall'agevolazione mafiosa. In totale sono indagati 36 soggetti.

È stato altresì eseguito il sequestro preventivo di 6 società attive nel settore turistico-balneare, nel commercio di prodotti ittici, bevande e altri prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.

L'attività investigativa, *OMISSIS*, ha permesso di ricostruire la persistente operatività nei territori di Scilla, Villa San Giovanni e Bagnara Calabra, della cosca "*OMISSIS*", e che la stessa opera in stretta sinergia con la cosca *OMISSIS* di *OMISSIS*.

Figura centrale dell'indagine è il già citato *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* che, tornato in libertà nel *OMISSIS* e sottoposto *OMISSIS*, aveva assunto il *OMISSIS* in seno al sodalizio mafioso, ricevendo il riconoscimento della cosca *OMISSIS* e dando così vita, appunto, a una *"nuova linea"* di *'ndrangheta*.[24] *OMISSIS*, è stato arrestato con la contestazione di numerosi capi di imputazione, in particolare (Capo 1), il delitto di cui agli artt. *OMISSIS*, *OMISSIS*: "*OMISSIS*".

In questa sede assume assoluto rilievo la circostanza che, secondo le indagini, il sodalizio mafioso, per il tramite di contatti con il Comune di Scilla e in particolare con il *OMISSIS OMISSIS*, si sarebbe ingerito nella vita politico-amministrativa, nonché nelle procedure di affidamento delle concessioni demaniali relative alla gestione dei

---

[22] *OMISSIS*

[23] In particolare, *OMISSIS* programmava le pressioni da esercitare nei confronti *OMISSIS* - *OMISSIS* - espressamente *OMISSIS*: "...*OMISSIS*".

[24] *OMISSIS* era già *OMISSIS* nell'operazione "*Alba di Scilla*". *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS* (a sua volta *OMISSIS* e *OMISSIS*) ed è pertanto *OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS*, oltre ad essere legato da rapporti di parentela con *OMISSIS* e *OMISSIS* (entrambi *OMISSIS*), nonché con *OMISSIS*. *OMISSIS* da diversi precedenti penali *OMISSIS* (all'esito di giudizio abbreviato) dal G.U.P. *OMISSIS* in data *OMISSIS*, per *OMISSIS* (delitto per il quale, come già riferito, *OMISSIS*). Destinatario *OMISSIS* (*OMISSIS*).

lidi balneari, che assumono evidentemente una valenza strategica in una realtà a forte vocazione turistica quale quella in esame.

Tra gli indagati figurano anche esponenti dell'amministrazione comunale, tra i quali *OMISSIS* [25], *OMISSIS*, sottoposto *OMISSIS*, cui viene contestato il reato di *OMISSIS* (*OMISSIS* C.P.)[26]. Risultano inoltre indagati l *OMISSIS* (*OMISSIS*.), *OMISSIS* [27], *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* [28], *OMISSIS*.

Per quanto riguarda *OMISSIS*, le indagini hanno accertato che in occasione delle *OMISSIS* avrebbe chiesto e ricevuto per *OMISSIS* da lui indicati, i voti raccolti dalla cosca ed in particolare da *OMISSIS*. Quale controprestazione, *OMISSIS* avrebbe assicurato il proprio interessamento per la risoluzione di questioni burocratiche presso *OMISSIS*; fornito informazioni per l'individuazione degli appalti pubblici e delle ditte aggiudicatarie, in modo da consentire *OMISSIS* di formulare *OMISSIS*; garantito il proprio contributo in favore dei *OMISSIS* *OMISSIS*. Sottoposto *OMISSIS*, è stato *OMISSIS* in data *OMISSIS* per *OMISSIS* a seguito *OMISSIS*.

La circostanza che *OMISSIS* fosse politico di riferimento per la *ndrangheta* di Scilla trova conferma nel contenuto delle conversazioni registrate nell'indagine *"Nuova Linea"*, in relazione al *OMISSIS* da parte *OMISSIS* di Scilla a imprenditori riconducibili al contesto mafioso. In particolare, il *OMISSIS* *OMISSIS* interloquiva infatti con *OMISSIS* sullo stato avanzamento della pratica relativa *OMISSIS*, riconducibile *OMISSIS*.

OMISSIS viene contestato il *OMISSIS* (*OMISSIS*), perché, in occasione delle elezioni amministrative, *OMISSIS*.

Nei confronti del *OMISSIS* è stato emesso in data *OMISSIS* dalla D.D.A. di Reggio Calabria decreto *OMISSIS*, con contestuale *OMISSIS*.

OMISSIS era già stato menzionato nel *OMISSIS* emesso nell'ambito dell'operazione "*Alba di Scilla*"[29], *OMISSIS*, in un passo di un'intercettazione *OMISSIS* presso *OMISSIS* del *OMISSIS*, tra il *OMISSIS*, *OMISSIS* –che *OMISSIS* -, e *OMISSIS*. "*OMISSIS* è stato poi identificato *OMISSIS*, sia dall'indagine *OMISSIS* sia dall'indagine *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, risalente al *OMISSIS*, dimostrava come *OMISSIS*, tra cui *OMISSIS*, si prodigassero *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*), attraverso *OMISSIS*.[30]

OMISSIS, per la parte *OMISSIS*, non ebbe seguito *OMISSIS* ma appare, comunque, significativa, se solo si considera *OMISSIS*, che in quel periodo *OMISSIS*: *OMISSIS*, infatti, *OMISSIS*, ossia solo *OMISSIS*, erano state *OMISSIS* da *OMISSIS*.

Dalle attività investigative svolte *OMISSIS* e sfociate nell'operazione "*Nuova linea*" sono emersi elementi tali da potere affermare che in occasione d *OMISSIS* il *OMISSIS* ha

[25] *OMISSIS*
[26] Con provvedimento n. *OMISSIS* veniva accertata la sussistenza *OMISSIS*, prevista *OMISSIS*.
[27] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[28] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[29] Decreto di fermo di indiziato di delitto n. *OMISSIS* emesso dalla D.D.A. di Reggio Calabria *OMISSIS*
[30] Si riporta stralcio della registrazione: *OMISSIS*... "

potuto contare sul *OMISSIS* della *OMISSIS* di Scilla. L'appoggio elettorale della *'ndrangheta* scillese era stato fornito *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Tuttavia *OMISSIS*, *OMISSIS*, probabilmente conscio dei rischi derivanti dai rapporti con la *'ndrangheta,* si è poi limitato *OMISSIS* con la *'ndrangheta* attraverso *OMISSIS* e *OMISSIS*. Le *OMISSIS* evidenziano che *OMISSIS* affrontava più volte la questione delle concessioni demaniali, per le quali *OMISSIS* si era *OMISSIS* con *OMISSIS* Il *OMISSIS* lamentava che *OMISSIS*, *OMISSIS* aveva preso impegni con la *'ndrangheta* scillese e poi *OMISSIS* non aveva mantenuto *OMISSIS*.

La frustrazione *OMISSIS* per il mancato rispetto *OMISSIS* stipulati *OMISSIS* lo portava addirittura a esternare minacce nei confronti *OMISSIS*, che affermava *OMISSIS*.

La *'ndrangheta* di Scilla avrebbe tra l'altro influenzato illecitamente una *OMISSIS* volta *OMISSIS* sulla spiaggia *OMISSIS*. In tale contesto è emersa la figura *OMISSIS*, *OMISSIS*, incaricato *OMISSIS* nonché *OMISSIS*. Il *OMISSIS* è indagato *OMISSIS* con *OMISSIS*, *OMISSIS*[31], *OMISSIS* [32], *OMISSIS*[33], *OMISSIS*[34] per il delitto di cui *OMISSIS*., *OMISSIS* c.p. in relazione alla *OMISSIS* per *OMISSIS* previste nel *OMISSIS*, con particolare riferimento al *OMISSIS*, rif. lotto *OMISSIS*, *OMISSIS*", con superficie *OMISSIS*, *OMISSIS*, part. 380, indetta con determina n *OMISSIS*. *OMISSIS* si concludeva con l'aggiudicazione nei confronti di *OMISSIS*.

Nei confronti *OMISSIS* è stata richiesta la *OMISSIS* di *OMISSIS* del *OMISSIS*, per la durata *OMISSIS*. In data *OMISSIS* *OMISSIS* è stata *OMISSIS*, che ha *OMISSIS* la *OMISSIS* per *OMISSIS*.

L'operazione "*Nuova linea*" conferma dunque gli interessi della *ndrangheta* per quanto riguarda le attività economiche, nonché la sua capacità di perseguire i propri interessi attraverso il condizionamento, se non la vera e propria ingerenza nell'apparato politico- amministrativo.

3. Come già evidenziato, il consiglio comunale di Scilla è già stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, D. Lgs. 267/2000.

Occorre tuttavia soffermarsi *OMISSIS*.

La *OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS*, è *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova linea*". *OMISSIS* figura inoltre:

OMISSIS: *OMISSIS*, per associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe, appropriazioni indebite e falsi *(OMISSIS)*;

OMISSIS: segnalato *OMISSIS*;

OMISSIS: *OMISSIS*, emessa dal *OMISSIS* – irrevocabile il *OMISSIS*, alla pena *OMISSIS* per il reato *OMISSIS*. A *OMISSIS*. Il *OMISSIS*, con ordinanza del Tribunale di *OMISSIS*, il *OMISSIS* ex art. *OMISSIS* C.P.P.

---

[31] *OMISSIS*, *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*".

[32] *OMISSIS*

[33] *OMISSIS*

[34] *OMISSIS*

OMISSIS annovera rapporti *OMISSIS*, anche recenti, con persone controindicate, *OMISSIS*. Tra costoro *OMISSIS*: *OMISSIS* [35], *OMISSIS* [36], *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*.

È *OMISSIS* *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (dal *OMISSIS* e *OMISSIS*), segnalato in Banca Dati interforze, per il reato di *OMISSIS*, *OMISSIS*, controllato e/o notato con soggetti controindicati.

OMISSIS [37] (*OMISSIS*), immune da precedenti o pregiudizi penali.

OMISSIS [38] (*OMISSIS*). *OMISSIS* annovera *OMISSIS*, nella *OMISSIS*, per *OMISSIS* (*OMISSIS*). Il *OMISSIS*, *OMISSIS* [39], è stato *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*", poiché *OMISSIS* "*poiché* *OMISSIS*. L'attività investigativa esperita ha appurato che *OMISSIS* fungeva *OMISSIS* tra il "*OMISSIS*" del sodalizio, *OMISSIS* e la *OMISSIS*, *OMISSIS*, peraltro, *OMISSIS*.

OMISSIS [40] *OMISSIS*, poi *OMISSIS*. In data *OMISSIS* *OMISSIS* dalla *OMISSIS* ed *OMISSIS* nominava *OMISSIS* nel 2015. Nella *OMISSIS* del *OMISSIS* *OMISSIS* veniva *OMISSIS*, previa *OMISSIS* nella *OMISSIS* di *OMISSIS*.

Sul suo conto risultano rapporti di frequentazione non recenti con persone controindicate, tra le quali talune ritenute intranee ad organizzazioni criminose.

OMISSIS è *OMISSIS* di *OMISSIS* [41] *OMISSIS* di *OMISSIS* e segnalato per associazione di tipo mafioso (*OMISSIS*"). Nello specifico veniva *OMISSIS* unitamente *OMISSIS* [42] e *OMISSIS* [43], *OMISSIS* [44] e *OMISSIS* [45] , per associazione di tipo mafioso in seno alla cosca "*OMISSIS*". *OMISSIS*, *OMISSIS*, veniva *OMISSIS*.

OMISSIS [46] (*OMISSIS*). *OMISSIS* "*Nuova linea*", per *OMISSIS* c.p.

OMISSIS [47] (*OMISSIS*). Immune da pregiudizi e/o precedenti penali.

Il *OMISSIS* aveva invece *OMISSIS*.

OMISSIS [48] (*OMISSIS*) Immune da pregiudizi e/o precedenti penali.

OMISSIS [49] (*OMISSIS*) Immune da pregiudizi e/o precedenti penali.

OMISSIS (*OMISSIS*), *OMISSIS* "*Nuova linea*" per *OMISSIS*. Sul suo conto si rilevano anche *OMISSIS*, f *OMISSIS*, violazione *OMISSIS*. *OMISSIS* è stato altresì *OMISSIS* *OMISSIS* (*OMISSIS*) ed il *OMISSIS* per *OMISSIS* (*OMISSIS*). *OMISSIS*

---

[35] *OMISSIS*, segnalato per *OMISSIS*
[36] *OMISSIS*;
[37] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[38] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[39] *OMISSIS*, *OMISSIS*;
[40] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[41] *OMISSIS*. *OMISSIS*.
[42] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[43] *OMISSIS*. *OMISSIS*.
[44] *OMISSIS*. *OMISSIS*.
[45] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[46] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[47] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[48] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[49] *OMISSIS*, *OMISSIS*

annovera rapporti di frequentazione *OMISSIS* con persone controindicate, *OMISSIS*. *OMISSIS* si *OMISSIS*: *OMISSIS*[50], *OMISSIS*, *OMISSIS*.

OMISSIS[51] (*OMISSIS*); a *OMISSIS* emergono *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*) *OMISSIS* (*OMISSIS*)

OMISSIS[52](*OMISSIS*), sul *OMISSIS*.

OMISSIS[53](*OMISSIS*), sul *OMISSIS*.

OMISSIS(*OMISSIS*)[54] Immune da pregiudizi e/o precedenti penali.

OMISSIS[55] (*OMISSIS*). Immune da pregiudizi e/o precedenti penali.

Dall'esame *OMISSIS*, si *OMISSIS* con l'amministrazione eletta nel 2015 e poi disciolta con D.P.R. del 22 marzo 2018 ai sensi dell'art. 143, D.lgs. n. 267/2000.

La *OMISSIS* è infatti *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, ma *OMISSIS* eletta nel 2015, *OMISSIS*:

- *OMISSIS* che *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, che *OMISSIS* nonché *OMISSIS*.
- *OMISSIS*, attivo *OMISSIS* da *OMISSIS*; *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, di *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS* e, *OMISSIS*, *OMISSIS*.
- *OMISSIS*, *OMISSIS*.

OMISSIS ha anche *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS* e *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*.

Quanto *OMISSIS*, la Commissione d'indagine non ha rilevato condanne e/o segnalazioni per reati attinenti la criminalità organizzata.

Sono state tuttavia *OMISSIS*.

OMISSIS[56], *OMISSIS*. *OMISSIS* è *OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS*).

OMISSIS[57], *OMISSIS* è *OMISSIS* (*OMISSIS*).

OMISSIS[58], *OMISSIS* risulta *OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS*).

OMISSIS[59], *OMISSIS*, risulta *OMISSIS* (*OMISSIS*).

4. L'ordinanza di custodia cautelare n. 17/2022 eseguita *OMISSIS*, ha posto in evidenza una situazione di sostanziale egemonia criminale nella gestione del turismo nel territorio di Scilla.

---

[50] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[51] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[52] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[53] *OMISSIS*, *OMISSIS*;
[54] *OMISSIS*, *OMISSIS*;
[55] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[56] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[57] *OMISSIS*, *OMISSIS*
[58] *OMISSIS*, *OMISSIS* 1964
[59] *OMISSIS*, *OMISSIS*

Secondo l'ipotesi accusatoria, diverse concessioni demaniali marittime sono state acquisite attraverso imprese intestate a prestanome, oppure ricorrendo all'affitto di concessioni ottenute da altri, da parte di esponenti o intermediari della criminalità organizzata che frequentavano abitualmente gli uffici comunali – *OMISSIS* – al fine di ottenere attenzioni e agevolazioni nella trattazione delle pratiche d'interesse.

La Commissione d'indagine ha rilevato una confusione amministrativa caratterizzata da vizi e irregolarità procedurali e approssimazione nello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di alcuni Servizi.

Nello specifico, sono emersi elementi utili a ritenere che l'Amministrazione in esame opera nell'inosservanza delle specifiche discipline legislative.

La Commissione d'indagine, nell'ambito degli accertamenti documentali, *OMISSIS*, rileva di avere trovato conferme degli esiti investigativi, con particolare riferimento *OMISSIS*, *OMISSIS*.

5.1. Tra le *OMISSIS* figura *OMISSIS*, *OMISSIS*, "*OMISSIS*"[60].

La posizione *OMISSIS* è venuta in evidenza con riferimento *OMISSIS* "*OMISSIS*", *OMISSIS* alla "*OMISSIS*"[61] La società in parola è *OMISSIS* [62], *OMISSIS* [63] e *OMISSIS* [64]. Dalle indagini da cui è scaturito il provvedimento cautelare n. 17/2022, è emerso invece che *OMISSIS* è in realtà gestita *OMISSIS* da *OMISSIS* [65], *OMISSIS*. Da *OMISSIS* si rileva che *OMISSIS* è stato *OMISSIS* dalla "*OMISSIS.*". Tuttavia, *OMISSIS*, si evince che in relazione all'esercizio pubblico in argomento, *OMISSIS* è proprio quello *OMISSIS*. Inoltre, nel corso delle indagini, *OMISSIS*, *OMISSIS*, che dimostrano che *OMISSIS* "*OMISSIS*" e che si *OMISSIS*.

Si soggiunge, infine, che sono stati accertati i rapporti di parentela *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS*, nonché *OMISSIS*.

Gli esposti elementi hanno dato luogo all'adozione *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

5.2 Attraverso *OMISSIS*, esponente di vertice della compagine mafiosa, sarebbero stati agevolati *OMISSIS* [66] e *OMISSIS* [67] (*OMISSIS*), per ottenere *OMISSIS* per *OMISSIS* "*OMISSIS*" riconducibile *OMISSIS*[68], *OMISSIS* è stata *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*. La *'ndrangheta* di Scilla, *OMISSIS*, agevolati, escludendo possibili *OMISSIS*, per ottenere la concessione demaniale marittima *OMISSIS* "*OMISSIS*" riconducibile *OMISSIS*.

OMISSIS nell'operazione "*Nuova linea*".

A *OMISSIS* e *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS* viene contestato il *OMISSIS* "*OMISSIS*".

---

[60] *OMISSIS*, *OMISSIS*. Allo stesso sono altresì contestati *OMISSIS*
[61] "*OMISSIS.*", con *OMISSIS*, *OMISSIS*, P.I. *OMISSIS*.
[62] *OMISSIS*. *OMISSIS*.
[63] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[64] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[65] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[66] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[67] *OMISSIS*. *OMISSIS*.
[68] Impresa *OMISSIS* con *OMISSIS* avente C.F. *OMISSIS*, cui titolare *OMISSIS* è *OMISSIS*;

OMISSIS viene altresì contestato il *OMISSIS*, "*OMISSIS*". Tale ultima evidenza investigativa non può non assumere rilevanza nella complessiva valutazione circa la permeabilità dell'Ente locale rispetto alle ingerenze e ai condizionamenti della malavita organizzata.

OMISSIS è stato, al contrario *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, poiché *OMISSIS*, costringevano *OMISSIS* indetta *OMISSIS* ed oggetto *OMISSIS*.

OMISSIS è titolare *OMISSIS* [69], nei cui confronti, con provvedimento n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, è *OMISSIS*.

OMISSIS i e *OMISSIS*, peraltro *OMISSIS* soci *OMISSIS* [70], *OMISSIS* n. *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

OMISSIS, ancora, riveste la qualità di *OMISSIS* anche *OMISSIS* "*OMISSIS*", il cui socio amministratore è *OMISSIS* [71], *OMISSIS*. Dalla richiamata ordinanza di custodia cautelare, emerge, tra l'altro, l'interessamento[72] della criminalità organizzata, e soprattutto *OMISSIS*, alle attività economiche *OMISSIS* "*OMISSIS*." Anche nei confronti della predetta società è stata emessa *OMISSIS* n. *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

5.3 La famiglia "*OMISSIS*" della *'ndrangheta* scillese è riuscita ad ottenere, *OMISSIS* [73] inteso "*OMISSIS*", titolare *OMISSIS* "*OMISSIS*"[74], la concessione demaniale marittima *OMISSIS*, *OMISSIS* è stato realizzato *OMISSIS* "*OMISSIS*".

OMISSIS è ritenuto *OMISSIS* dalla famiglia *OMISSIS*, attraverso una serie di *OMISSIS* che ne hanno consentito *OMISSIS*. La Commissione di indagine si è soffermata sul periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, per evidenziare il condizionamento *OMISSIS*.

Nel *OMISSIS* la famiglia *OMISSIS* si aggiudicava la *OMISSIS*, titolare *OMISSIS* "*OMISSIS*"[75] e *OMISSIS* di *OMISSIS* [76], *OMISSIS* in data *OMISSIS* veniva concessa, con autorizzazione nr. *OMISSIS*, la gestione *OMISSIS*.

La gestione *OMISSIS*, con autorizzazione comunale nr. *OMISSIS* è stata poi concessa *OMISSIS*, *OMISSIS*, alla ditta "*OMISSIS*" di *OMISSIS*.

Questa situazione si è riproposta anche negli anni successivi, come dimostra il fatto che *OMISSIS* i componenti della famiglia "*OMISSIS*" per la gestione *OMISSIS*: infatti sia nel *OMISSIS*, sia nel *OMISSIS* i 1 *OMISSIS* "*OMISSIS*" di *OMISSIS* e *OMISSIS* "*OMISSIS*" di *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* veniva emesso nei confronti *OMISSIS* di *OMISSIS* *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

OMISSIS veniva adottata, in data *OMISSIS*, nei confronti *OMISSIS* con provvedimento n. *OMISSIS*.

---

[69] Con sede *OMISSIS*, C.F. P *OMISSIS*.

[70] Con sede *OMISSIS*, P.I. *OMISSIS* di cui *OMISSIS* è *OMISSIS*.

[71] *OMISSIS*, *OMISSIS*.

[72] Cfr, tra le altre, pag. *OMISSIS* e *OMISSIS* dell'operazione di polizia "Nuova linea".

[73] *OMISSIS*, *OMISSIS*

[74] *OMISSIS* "*OMISSIS*" con sede *OMISSIS*, P.I. *OMISSIS*, cui titolare *OMISSIS*.

[75] *OMISSIS* "*OMISSIS 2*" di *OMISSIS* con sede *OMISSIS* - P.I. *OMISSIS*.

[76] *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Per la stagione estiva *OMISSIS OMISSIS* di Scilla ha ritenuto di *OMISSIS*, eliminando quindi *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*. La Commissione d'indagine ha rilevato come questo rilevante cambiamento *OMISSIS* di *OMISSIS*.

Sta di fatto che la situazione *OMISSIS* attraverso il *OMISSIS* che, *OMISSIS*, ha presentato *OMISSIS*,

Il *OMISSIS* l'autorizzazione nr. *OMISSIS*, rilasciata *OMISSIS "OMISSIS"*, unitamente alla convenzione del *OMISSIS*, ha determinato l'inizio *OMISSIS "OMISSIS"* da parte *OMISSIS*. Le attività informative dei Carabinieri hanno documentato come *OMISSIS* abbia continuato *OMISSIS*.

*OMISSIS*e *OMISSIS* sono stati *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova linea*".

Al *OMISSIS* dei Capi d'imputazione viene *OMISSIS* perché il *OMISSIS* " [...]*OMISSIS*".

Al *OMISSIS* viene invece contestato *OMISSIS* perché, "*OMISSIS*:
- *OMISSIS*.

Si soggiunge che *OMISSIS "OMISSIS"* e *OMISSIS "OMISSIS" OMISSIS*.

5.4 La Commissione di indagine si è poi soffermata *OMISSIS "OMISSIS"* [77] *OMISSIS* [78] e *OMISSIS* [79].

OMISSIS non *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*) il *OMISSIS*, ivi residente in *OMISSIS*, che *OMISSIS "OMISSIS."* Tale circostanza non è irrilevante, se si considera che il GIP presso il Tribunale *OMISSIS*, nell'ordinanza di custodia cautelare n. 17/2022 ROCC (operazione *Nuova Linea*) ha indicato proprio *OMISSIS* come *OMISSIS*, titolare *OMISSIS "OMISSIS"*, con cui *OMISSIS "OMISSIS"* di Scilla, mantenendo, "*OMISSIS*".

Sempre secondo il GIP *OMISSIS* si rivelava "*OMISSIS*" (pagg.ne *OMISSIS* del *OMISSIS*).

Il *OMISSIS* è *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*", in quanto ritenuto responsabile *OMISSIS*:" *OMISSIS*".

A carico *OMISSIS* risultano pregiudizi per *OMISSIS*; *OMISSIS* denunciato per *OMISSIS*; *OMISSIS*, sottoposto a *OMISSIS*; il *OMISSIS* sottoposto *OMISSIS*.[80] Tra le motivazioni, *OMISSIS* alla cosca di 'ndrangheta "*OMISSIS*", anche in ragione delle proprie frequentazioni. *OMISSIS* era già emerso nel corso delle indagini "*Alba di Scilla*" e "*Lampetra*", *OMISSIS* nei contesti di *ndrangheta* di Scilla, storicamente nota come cosca *OMISSIS*.

OMISSIS è *OMISSIS*, prendendo *OMISSIS*, così come emerso dalle indagini culminate nell'operazione "*Nuova linea*".

In data *OMISSIS* veniva *OMISSIS "OMISSIS"*, nell'ambito *OMISSIS* veniva appunto *OMISSIS* del *OMISSIS*.

---

[77] Avente sede legale a *OMISSIS* e *OMISSIS "OMISSIS" OMISSIS – OMISSIS* – P.I. *OMISSIS*).

[78] *OMISSIS*

[79] *OMISSIS*

[80] Tra le motivazioni, il Tribunale *OMISSIS* indicava contiguo alla cosca di 'ndrangheta "*OMISSIS*", anche in ragione delle proprie frequentazioni.

5.5 Tra i soggetti indagati nell'operazione "*Nuova linea*" figura *OMISSIS*, *OMISSIS* di appartenere alla *'ndrangheta* di Scilla *OMISSIS* [81], che *OMISSIS* "*OMISSIS*"[82] il "*OMISSIS*" sito *OMISSIS* Scilla, di cui è *OMISSIS*[83].

OMISSIS è *OMISSIS* nel procedimento "*Nuova linea*" per i delitti di cui *OMISSIS* (*OMISSIS*); *OMISSIS* (*OMISSIS*); *OMISSIS* (*OMISSIS*).

OMISSIS, unitamente *OMISSIS*, *OMISSIS* sono altresì *OMISSIS* (*OMISSIS*) per il delitto di cui *OMISSIS* perché, "*OMISSIS*".

Si soggiunge che *OMISSIS* è stata *OMISSIS*.

Dagli approfondimenti effettuati, emerge che "*OMISSIS*" riporta *OMISSIS*, ossia *OMISSIS*. Inoltre, *OMISSIS* è riportato i *OMISSIS*[84], anch'egli *OMISSIS*.

Con provvedimento n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il *OMISSIS* aveva concesso a *OMISSIS* la *OMISSIS*.

Tuttavia, con provvedimento del *OMISSIS*, "*OMISSIS*" rilasciate da *OMISSIS* –tra cui quella in esame- e che le concessioni *OMISSIS*.

5.6 Un'altra impresa *OMISSIS* è la "*OMISSIS*" *OMISSIS*, *OMISSIS* è *OMISSIS* in un contesto familiare cui appartengono esponenti di rilievo della cosca "*OMISSIS*", *OMISSIS* anche dall'operazione "Nuova *Linea*".

Anche *OMISSIS* da *OMISSIS*, la n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

OMISSIS è infatti *OMISSIS* di *OMISSIS* [85], considerato affiliato alla cosca "*OMISSIS*" ed è *OMISSIS* di *OMISSIS* [86], *OMISSIS*, il *OMISSIS*, *OMISSIS*. È, altresì, *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*" in quanto ritenuto responsabile del *OMISSIS*. È *OMISSIS* di *OMISSIS* [87], *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*" in quanto ritenuto responsabile *OMISSIS*.[88]

Dall'ordinanza del G.I.P. *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS* [89], emergono le condotte criminose poste in essere da *OMISSIS*, finalizzate a incidere illecitamente proprio *OMISSIS* volta all'assegnazione *OMISSIS* a *OMISSIS*, così da favorire *OMISSIS*.

OMISSIS è *OMISSIS* "*OMISSIS*" gestito *OMISSIS* [90] e *OMISSIS* in quanto *OMISSIS* con *OMISSIS*.

Dalle attività d'indagine è emerso, tra l'altro, che *OMISSIS*, *OMISSIS* tornava ad affrontare argomenti che riguardano *OMISSIS* al *OMISSIS* e affermava di avere chiesto

---

[81] "*In qualità di promotore, dirigente ed organizzatore dell'associazione, svolgendo compiti direttivi ed organizzativi.*"
[82] Avente sede *OMISSIS* e Partita Iva *OMISSIS*;
[83] *OMISSIS*.
[84] *OMISSIS*;
[85] *OMISSIS*. *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[86] *OMISSIS*, *OMISSIS*.
[87] *OMISSIS*
[88] *OMISSIS*, inoltre, già sottoposto *OMISSIS* e a *OMISSIS*, annovera plurime condanne per gravi reati, *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale *OMISSIS* ("*Alba di Scilla*") per associazione di tipo mafioso ed *OMISSIS*.
[89] in particolare da pag. *OMISSIS* a pag. *OMISSIS*.
[90] *OMISSIS*. *OMISSIS*;

OMISSIS, *OMISSIS*, di suggerire *OMISSIS*, *OMISSIS*, per favorirli sia *OMISSIS*, sia *OMISSIS* "*OMISSIS*" *OMISSIS*. In questa occasione ricordava di *OMISSIS* in favore *OMISSIS* persino *OMISSIS* il *OMISSIS*.

OMISSIS e *OMISSIS*, altresì, *OMISSIS* della Società *OMISSIS*, *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

5.7 È stata altresì approfondita la posizione di *OMISSIS*[91], e del *OMISSIS*[92], ritenuti intranei alla 'ndrangheta scillese, la *OMISSIS* "*OMISSIS*"[93] ha ottenuto la *OMISSIS* riferibile *OMISSIS* "*OMISSIS*" siti sul *OMISSIS*, il cui amministratore *OMISSIS* è *OMISSIS*[94].

OMISSIS è indagato nell'ambito dell'operazione c.d. "*Nuova Linea*", poiché ritenuto responsabile del delitto *OMISSIS*. Nello specifico l'attività investigativa ha dimostrato che *OMISSIS*, unitamente *OMISSIS* – *OMISSIS* indagato - gestiva *OMISSIS*, attraverso *OMISSIS*, i *OMISSIS* "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*".

Anche *OMISSIS* è indagato, poiché ritenuto responsabile del delitto di *OMISSIS*.

Secondo l'informativa di reato *OMISSIS* del *OMISSIS* del *OMISSIS* Comando Provinciale Carabinieri, la società *OMISSIS* "*OMISSIS*" è *OMISSIS* in data *OMISSIS* e c *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

La concessione demaniale del "*OMISSIS*" "*è OMISSIS, titolare della "OMISSIS" e della concessione demaniale OMISSIS rilasciata dal Comune di Scilla il OMISSIS. Il OMISSIS ha affidato alla "OMISSIS" l'attività della OMISSIS*".

Dalla visura camerale emerge che *OMISSIS*, *OMISSIS* a *OMISSIS* (*OMISSIS*) il *OMISSIS*, risulta "*OMISSIS*" *OMISSIS* dell'impresa "*OMISSIS*" sita a *OMISSIS* in *OMISSIS*, avente quale *OMISSIS* "*OMISSIS*", n *OMISSIS* in data *OMISSIS*.

Si evince altresì dall'attività di indagine che: "*Le prime risultanze in ordine OMISSIS della "OMISSIS" da parte OMISSIS si hanno OMISSIS nella OMISSIS del "OMISSIS"*.[...] *Dal prosieguo si comprende che OMISSIS si è recato OMISSIS per chiedere OMISSIS, per come sopra riportato OMISSIS*".

Nei confronti *OMISSIS* è stata emessa *OMISSIS* con provvedimento n. *OMISSIS* del *OMISSIS* mentre per l'impresa "*OMISSIS*" è stato emesso *OMISSIS* provvedimento n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

5.8 Il Comune di Scilla ha rilasciato licenza *OMISSIS* (*OMISSIS*) alla Società "*OMISSIS*", composta da *OMISSIS*[95], *OMISSIS*; *OMISSIS*[96], *OMISSIS* o; *OMISSIS*[97], *OMISSIS*.

Anche nei confronti di questa società è stata emessa *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

---

[91] *OMISSIS*;
[92] *OMISSIS*;
[93] *OMISSIS* avente sede legale *OMISSIS*., P.I. *OMISSIS*
[94] *OMISSIS*;
[95] *OMISSIS*.
[96] *OMISSIS*, risulta gravato di pregiudizi penali per *OMISSIS* e.
[97] *OMISSIS*, *OMISSIS*.

OMISSIS è infatti *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*" in quanto ritenuto responsabile del delitto *OMISSIS*, per aver preso parte alla *'ndrangheta*[98]. *OMISSIS* in data *OMISSIS* era stato condannato dalla *OMISSIS* di Reggio Calabria alla pena di *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS* per *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*.

Rilevante appare, ad avviso della Commissione, la descrizione delle dinamiche attinenti all'imposizione da parte della locale criminalità organizzata delle *OMISSIS* ai *OMISSIS* presenti sul territorio di Scilla[99], *modus agendi* ascrivibile anche a esponenti della famiglia *OMISSIS*.

Anche la società "*OMISSIS*", titolare di licenza per *OMISSIS* (*OMISSIS*), è stata destinataria di *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*. Infatti, l'impresa in esame, appare *OMISSIS* da *OMISSIS*, nonché dal *OMISSIS*, soggetto di riferimento *OMISSIS* cosca di *'ndrangheta*, in grado di incidere sulle attività economiche di quel territorio, secondo le risultanze della predetta attività investigativa. *OMISSIS* (*OMISSIS*) – *OMISSIS* di *OMISSIS* titolare dell'impresa *de qua*, c *OMISSIS*[100] anche nell'esercizio commerciale in argomento e *OMISSIS*[101], presso il Comune di Scilla, delle *OMISSIS* della società stessa.

OMISSIS(*OMISSIS*) risulta coinvolto nell'operazione di polizia "*Cyrano*" per il reato di *OMISSIS* (*OMISSIS*), già *OMISSIS* (*OMISSIS*), nonché controllato con soggetti controindicati, nonché con *OMISSIS* alla locale criminalità organizzata. Lo stesso è *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*) che è stato *OMISSIS*, nell'ambito della operazione di polizia "*Nuova Linea*", poiché ritenuto facente parte dell'omonima cosca di 'ndrangheta.

Appare rilevante la circostanza, riferita nella richiesta di applicazione *OMISSIS* della D.D.A. di Reggio Calabria n. 848/21 RGNR DDA (operazione *Nuova Linea*) del *OMISSIS* (da pag. *OMISSIS* a pag. *OMISSIS*), relativa all'interessamento da parte di *OMISSIS detto OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, definito "*politico locale di riferimento per la 'ndrangheta di Scilla*", alle problematiche relative al *OMISSIS* in questione.

6. L'operazione "*Nuova linea*", *OMISSIS*, ha fornito una importante chiave di lettura della situazione del Comune di Scilla e, soprattutto, ha posto a diposizione numerosi elementi indiziari, se non addirittura probatori, non noti in precedenza, ma certamente di assoluto rilievo.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione d'indagine, suffragati e corroborati dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, è quindi possibile rassegnare le seguenti considerazioni conclusive.

---

[98] Ritenuto altresì responsabile del delitto *OMISSIS*.

[99] Cfr. pag. *OMISSIS* della richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale della *OMISSIS* (operazione Nuova Linea) del *OMISSIS*.

[100] Come accertato *OMISSIS* nel corso di specifica attività informativa.

[101] Pag. *OMISSIS* dell'ordinanza di custodia cautelare (operazione "Nuova Linea"), dialogo tra *OMISSIS* ed *OMISSIS*, *OMISSIS* della pratica *OMISSIS*.

La cosca di *'ndrangheta* "*OMISSIS*" è tuttora presente e operativa nel territorio di Scilla, e vede quale esponente di vertice *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Questa presenza mafiosa grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, come dimostra il fatto che *OMISSIS* del *OMISSIS* sono state pesantemente condizionate. È stato infatti accertato che lo stesso *OMISSIS* e i suoi sodali hanno apertamente appoggiato *OMISSIS* di *OMISSIS* alla *OMISSIS*, così come altri *OMISSIS*, poi *OMISSIS*, quali *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Questi appoggi erano in tutta evidenza finalizzati ad assicurare il soddisfacimento degli interessi della *'ndrangheta*, soprattutto nel settore economico e imprenditoriale, rispetto ai quali il Comune di Scilla doveva essere semplicemente "servente".

Può pertanto affermarsi che dagli accertamenti della Commissione d'indagine, nonché dai recentissimi esiti giudiziari emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, o quanto meno su forme di condizionamento di *OMISSIS*, quali *OMISSIS*, e gl *OMISSIS* e *OMISSIS*, tutti *OMISSIS* nel procedimento culminato nell'ordinanza di custodia cautelare n. 17/2022, eseguita *OMISSIS*. E ciò in ragione della tipologia di delitti contestati, ovvero il concorso esterno in associazione mafiosa *OMISSIS*, e lo scambio elettorale politico-mafioso per *OMISSIS e OMISSIS*.

A ciò si aggiungono le frequentazioni e i rapporti di parentela con esponenti mafiosi, come nel caso *OMISSIS*, il cui *OMISSIS*, *OMISSIS*, è stato *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione "*Nuova Linea*".

Peraltro, come ampiamente evidenziato, diversi esponenti di rilievo *OMISSIS* eletti *OMISSIS*, avevano già un ruolo altrettanto rilevante *OMISSIS*, ovvero quella disciolta ai sensi dell'art. 143, D.lgs. n. 267/2000 con D.P.R. del 22 marzo 2018. Ci si riferisce, in particolare, *OMISSIS* – *OMISSIS* -, ma anche a *OMISSIS*: su *OMISSIS* già *OMISSIS* gravava un significativo quadro indiziario, ora decisamente aggravatosi in ragione del loro coinvolgimento nell'operazione "*Nuova linea*".

Tale profilo sembra rendere maggiormente significativi gli elementi informativi illustrati, proprio in quanto gli stessi si concentrano in un arco temporale abbastanza esteso che, lungi dall'essersi attenuato in ragione della parentesi rappresentata dai due anni di commissariamento (2018-2020), sembra piuttosto essersi consolidato.

Questi elementi indiziari, già di sicuro rilievo, assumono una valenza ancora maggiore alla luce dell'ingente materiale probatorio resosi disponibile in seguito all'operazione "*Nuova linea*", dal quale si evince il sostegno fornito dagli esponenti mafiosi durante la campagna elettorale, ma anche e soprattutto, il loro persistente condizionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dell'apparato burocratico dell'Ente.

Si tratta di situazioni purtroppo emblematiche della realtà dei Comuni gravati dalla pervasiva presenza mafiosa che potrebbero manifestarsi anche solo attraverso rapporti interpersonali e al semplice condizionamento, laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: del resto proprio su queste inerzie o su queste tolleranze si radica

nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

Nel caso di Scilla, come dimostrano gli esiti degli accertamenti, la situazione appare tuttavia di maggiore gravità, fino ad assurgere a vere e proprie forme di ingerenze e compromissione.

Dall'esame degli elementi indiziari raccolti si evince infatti che il reticolo di rapporti dei predetti amministratori con esponenti della *'ndrangheta* – al di là della valenza penale-, ha determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi ed hanno così compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

È sufficiente ricordare, in tal senso, *OMISSIS*, coinvolto nell'inchiesta "*Nuova linea*" per non essere stato in grado *OMISSIS*, così compromettendo *OMISSIS*.

La Commissione d'indagine, nel rassegnare le proprie valutazioni conclusive, ha espresso l'avviso che la struttura amministrativa e la macchina politica siano ridotte "*OMISSIS*, *OMISSIS nel curare i rapporti con gli esponenti della criminalità organizzata e/o con gli intermediari della medesima e nel favorirli nel buon esito delle istruttorie delle "pratiche" di interesse*".

Nello specifico, secondo l'ipotesi accusatoria, *OMISSIS* sono state acquisite attraverso imprese *OMISSIS*, oppure ricorrendo *OMISSIS* ottenute da altri, da parte di esponenti o intermediari della criminalità organizzata che *OMISSIS* – compreso *OMISSIS* – al fine di ottenere particolari attenzioni e agevolazioni nella trattazione delle pratiche di interesse.

Secondo la Commissione d'indagine, l'*habitus* comportamentale dell'amministrazione comunale, *OMISSIS*, non è mutato a fronte del primo scioglimento: l'attività posta in essere *OMISSIS* si è caratterizzata da una grave *mala gestio*, consistente in una rilevante assenza di legalità *OMISSIS*, contornata da ripetute irregolarità e illegittimità nelle procedure poste in essere dall'ente nei settori dell'amministrazione locale maggiormente esposti ai condizionamenti della criminalità organizzata.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in *tutte* le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza diretta, degli esponenti della *'ndrangheta* più e più volte citati, o di persone a loro vicine.

In effetti le varie forme di deviazione riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori imprenditoriali su cui, come resosi evidente da ultimo con l'operazione "*Nuova linea*", si appuntano i sostanziali interessi della cosca di Scilla, ovvero quelli legati alle concessioni demaniali marittime e alle connesse attività, trainanti in una realtà a forte vocazione turistica quale quella in esame.

Si percepisce una sorta di logica "spartitoria" tra i vari soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata. Logica che non esclude ovviamente *OMISSIS*. Basti pensare *OMISSIS*, *OMISSIS* del vero gestore *OMISSIS*, *OMISSIS*. O ancora a *OMISSIS*, che gestisce, *OMISSIS*, il "*OMISSIS*".

Si evince, ancora, la tendenza degli esponenti criminali a vedere nel Comune un Ente preposto alla cura non del pubblico interesse, ma dei "loro" interessi, con atteggiamenti, ampiamente illustrati negli atti, indicativi della loro volontà di mantenere questa sorta di "supremazia" e di ritenere l'Ente meramente strumentale al mantenimento di questo vantaggioso *status quo*.

Il quadro indiziario, a prescindere dagli ulteriori sviluppi sul piano penale, denota quindi un livello preoccupante di compromissione e di condizionamento che ha consentito, più o meno consapevolmente, la presenza e l'intromissione nella quotidiana vita amministrativa, di ditte o soggetti riconducibili direttamente o indirettamente a contesti di *'ndrangheta*, rispetto ai quali nessun filtro, rappresentato quanto meno dal semplice rispetto della legge, sembra essere mai stato davvero applicato.

Una siffatta situazione non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Scilla capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Scilla e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Mariani)

23A02584

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 aprile 2023.

Rinnovo della designazione al Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., in Grottaminarda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 5 settembre 2017, n. 63813, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 221 del 21 settembre 2017 con il quale al laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., sito in via Dante Alighieri n. 17 - 83035 Grottaminarda (AV), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 marzo 2023, acquisita in data 21 marzo 2023 al progressivo 167400;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 luglio 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., sito in via Dante Alighieri n. 17 - 83035 Grottaminarda (AV), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 16 giugno 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (> = 0,04 %)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019

23A02585

DECRETO 28 aprile 2023.

Rinnovo della designazione al Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., in Grottaminarda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 6 settembre 2017, n. 63944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 221 del 21 settembre 2017 con il quale al laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., sito in via Dante Alighieri n. 17 - 83035 Grottaminarda (AV), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 marzo 2023, acquisita in data 21 marzo 2023 al progressivo 167400;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 luglio 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., sito in via Dante Alighieri n. 17 - 83035 Grottaminarda (AV), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 16 giugno 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Estratto secco totale/Total dry matter (0,0 - 505,8 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
pH/pH (1,68 - 9,18 unità di PH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acidità totale/Total acidity (= 0,10 g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (= 0,03 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (=1,58 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (8,00 - 15,00 %vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

23A02586

DECRETO 2 maggio 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Marche dal 15 maggio al 15 dicembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Esaminata la proposta della Regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 15 maggio al 15 dicembre 2022 nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Ancona:

siccità dal 15 maggio 2022 al 15 dicembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Belvedere Ostrense, Jesi e San Marcello;

Ascoli Piceno:

siccità dal 15 maggio 2022 al 15 dicembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Cupra Marittima, Force, Montalto delle Marche, Monteprandone, Offida, Ripatransone e Spinetoli;

Fermo:

siccità dal 15 maggio 2022 al 15 dicembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Altidona, Campofilone, Fermo, Lapedona, Monte Giberto, Montegranaro, Monterubbiano, Petritoli, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpido a Mare;

Macerata:

siccità dal 15 maggio 2022 al 15 dicembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei Comuni di Camerino, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Montecassiano, Recanati e Tolentino.

Roma, 2 maggio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A02629

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 15 marzo 2023.

Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (Decreto n. 49/2023).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di Protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, comma 1072;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, re-

cante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella programmazione 2014-2015, così come individuati dalle singole regioni (Annualità I);

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, con il quale sono stati autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 conferma il medesimo termine di due anni dall'aggiudicazione dei lavori per il completamento degli stessi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677, con il quale è stato prorogato il termine per il completamento dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualità 2016 e 2017 tra le regioni e le province autonome per un importo complessivo pari ad euro 26.404.232,00;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, con il quale si è proceduto alla individuazione degli enti locali beneficiari e alla definizione delle modalità di rendicontazione e monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 86, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 prevede che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Visto il decreto del direttore generale - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia sco-

lastica e la scuola digitale - 30 luglio 2021, n. 218, con il quale è stato prorogato il termine per il completamento dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Viste le richieste inoltrate dagli enti locali beneficiari dei finanziamenti che non sono riusciti a ultimare i lavori nei termini originariamente previsti;

Considerato che, a seguito delle ordinarie attività di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti ministeriali, è emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;

Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticità prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;

Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;

Ritenuta quindi la necessità, nonché l'opportunità, di operare un differimento del termine di conclusione dei lavori originariamente individuato dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, 30 gennaio 2017, n. 43 (successivamente modificato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677), 29 dicembre 2017, n. 1048 (successivamente prorogato con direttore generale 30 luglio 2021, n. 218) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179;

Decreta:

Art. 1.

Differimento del termine di durata dei lavori

1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è differito:

a) al 25 settembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 - Annualità I;

b) al 30 dicembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 - Annualità II;

c) al 31 marzo 2024 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - piani 2018-2021.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1228

23A02617

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2023.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita per l'estero, nel corso dell'anno 2023, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 10 novembre 2022: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2023», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n. 272 del 21 novembre 2022;

Vista l'istanza datata 3 aprile 2023, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., a fronte dell'aumentata domanda sul mercato, ha chiesto un supplemento per l'anno 2023 delle quote che possono essere fabbricate e messe in vendita, per l'estero, delle seguenti sostanze psicotrope: bromazepam pari a kg 2000, clobazam pari a kg 100 e clordiazepossido base pari a kg 3000, che risultano complessivamente modificate come segue: bromazepam kg 6.000, clordiazepossido base kg 11.000 e clobazam kg 200;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e delle citate sostanze con decreto dirigenziale n. 521 del 7 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento delle quote di che trattasi;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via Curiel, 34 - Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita per l'estero, nel corso dell'anno 2023, le seguenti quote complessive di sostanze psicotrope:

Bromazepam	Kg 6.000	per l'estero
Clobazam	Kg 200	per l'estero
Clordiazepossido base	Kg 11.000	per l'estero

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2023

Il direttore generale: IACHINO

23A02618

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 aprile 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alghero Ittica società cooperativa», in Alghero e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alghero Ittica società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 277.642,00, si riscontra una massa debitoria di euro 413.295,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -137.053,00;

Visto che uno dei soci, avendo ottenuto un decreto ingiuntivo munito, in costanza del giudizio di opposizione, della provvisoria esecutività, ha provveduto a pignorare beni strumentali all'attività d'impresa e che la medesima attività, successivamente, è stata oggetto di cessione di ramo di azienda sospensivamente condizionata con pagamento anticipato, e i beni ceduti, ricompresi nell'inventario come pignorati, hanno formato oggetto di apposita garanzia di liberazione;

Visto che le somme corrisposte per la cessione sono state utilizzate per scopi differenti rispetto al pagamento del debito portato dal titolo esecutivo del socio e, pertanto, permane il vincolo di indisponibilità sui beni pignorati, con impossibilità di utilizzarli per il proseguimento dell'attività d'impresa;

Considerato che in data 24 ottobre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto che, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, la società ha perfezionato, in data 4 novembre 2022, il contratto di cessione di ramo di azienda;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Alghero Ittica società cooperativa», con sede in Alghero (SS) (codice fiscale 02687670907) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Leone Luigi, nato a Cagliari (CA) il 10 dicembre 1977 (codice fiscale LNELGU77T10B354E), ivi domiciliato alla via Maddalena, n. 54.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2023

Il Ministro: URSO

23A02625

DECRETO 27 aprile 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ad Maiora società cooperativa sociale», in San Pietro Vernotico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ad Maiora società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.977,25, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 158.623,44 ed un patrimonio netto negativo di euro - 189.489,03;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ad Maiora società cooperativa sociale», con sede in San Pietro Vernotico (BR) (codice fiscale 02218800742) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Danisi, nato a Bari (BA) il 18 settembre 1958 (codice fiscale DNSMCL58P18A662A), ivi domiciliato in via Cardassi, n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2023

Il Ministro: URSO

23A02626

DECRETO 27 aprile 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agro-forestale Iervolino arl a mutualità prevalente in liquidazione», in Vico del Gargano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agro-forestale Iervolino arl a mutualità prevalente in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 25.102,00, si riscontra una massa debitoria di euro 38.262,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -13.160,00;

Considerato che in data 24 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa agro-forestale Iervolino arl a mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Vico del Gargano (FG) (codice fiscale 03724750710) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Danisi, nato a Bari (BA) il 18 settembre 1958 (codice fiscale DNSMCL-58P18A662A), ivi domiciliato in via Cardassi, n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2023

Il Ministro: URSO

23A02627

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 2023.

Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Ancona-Milano Linate e viceversa, Ancona-Roma Fiumicino e viceversa e Ancona-Napoli e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti, rispettivamente, l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'articolo 1, comma 953 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che inserisce la città di Ancona tra quelle

a cui l'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al suindicato articolo 36;

Vista la nota prot. n. 43995 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della regione Marche ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona;

Visto il decreto dell'11 gennaio 2023, n. 7, con cui il Presidente della regione Marche ha indetto la predetta Conferenza di servizi e ha demandato al Dipartimento «Infrastrutture, territorio e protezione civile» l'esecuzione dei correlati e conseguenti adempimenti;

Vista la nota prot. n 64478 del 17 gennaio 2023, con la quale il Direttore del Dipartimento «Infrastrutture, territorio e protezione civile» della regione Marche ha convocato per il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 10,30 la prima riunione della Conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona con la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, condivisa la necessità di assicurare la continuità territoriale aerea da e per l'aeroporto di Ancona attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi, ha individuato le rotte Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa quali collegamenti sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») e ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP con decorrenza dal 1° luglio 2023;

Visto il verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 20 gennaio 2023;

Visto il decreto del 2 febbraio 2023, n. 20, con il quale il Presidente della regione Marche ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, individuando il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona, per come descritto nel suindicato verbale di seduta conclusiva;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2023, n. 27, con il quale si sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa a far data dal 1° luglio 2023;

Viste le note dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 6048 del 17 febbraio 2023 e prot. n. 9073 del 10 marzo 2023 con le quali sono state trasmesse alla Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE e per la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) - rispettivamente la nota informativa di imposizione - Comunicazione della Commissione europea a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 – e il pertinente avviso di gara unica per le tre rotte - Comunicazione della Commissione europea a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Considerato che si è ritenuto di dar corso alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del citato decreto ministeriale n. 27 del 2023 solo all'esito della pubblicazione nella GUUE della suindicata nota informativa di imposizione che, alla data del presente decreto, non risulta essere avvenuta;

Atteso che la DG MOVE della Commissione europea ha rilevato che le ragioni di efficienza operativa indicate a supporto della scelta di un bando unico per le tre rotte non sarebbero in linea con le Linee guida OSP e che il raggruppamento delle tre rotte potrebbe limitare la partecipazione alla gara;

Vista la nota prot. n. 404467 del 6 aprile 2023 con la quale la regione Marche, alla luce di quanto rappresentato dalla Commissione europea, ha evidenziato l'intendimento «di rivedere la previsione scaturita dalla conferenza di servizio concernente l'indizione di bando di gara unico, optando per bandi di gara distinti per ciascuna delle tre rotte» unitamente alla necessità di rivedere anche la data a partire dalla quale le tre rotte sarebbero state affidate in esclusiva identificandola nel 1° settembre 2023;

Vista la nota prot. n. 437651 del 14 aprile 2023 con la quale la regione Marche, a seguito delle interlocuzioni tenute con la direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (a seguire «DGATASS») e con l'ENAC, ha confermato l'intendimento di procedere con tre bandi separati, ma ha identificato una nuova data di decorrenza dell'affidamento in esclusiva delle tre rotte che avrebbe consentito di porre in essere i pertinenti adempimenti più funzionalmente e in tempi più congrui, fissando la data stessa al 1° ottobre 2023;

Vista la nota prot. n. 2231 in data 14 aprile 2023, con la quale la DGATASS ha condiviso l'opportunità di procedere con tre bandi distinti per ciascuna delle rotte onerate e ha riconosciuto la validità dell'esigenza operativa evidenziata dalla regione;

Vista la nota prot. n. 48009/P del 17 aprile 2023, con la quale l'ENAC ha condiviso quanto rappresentato dalla regione;

Ritenuto di imporre OSP sulle rotte in parola conformemente alle risultanze dell'anzidetta Conferenza di servizi aggiornate con le valutazioni soprariportate;

Considerato che le risorse stanziate dall'art. 1, comma 955 della legge n. 234/2021, dall'art. 1, comma 840 della legge n. 197/2022 e dall'art. 10 della LR Marche 31/2022 consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte, senza diritti di esclusiva e senza compensazione, e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Ancona – Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte di cui all'articolo 1 viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 1° ottobre 2023.

Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare una o più delle rotte indicate all'articolo 1 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'articolo 1, può essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica sono conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

3. Le informative relative all'invito a partecipare a ciascuna gara sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6.

1. L'ENAC è incaricato di esperire le gare di cui all'articolo 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet www.enac.gov.it in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.

Art. 7.

1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'articolo 5, concede al vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della gara stessa e approva, altresì, la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso.

2. Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto ai competenti organi di controllo.

Art. 8.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 16 febbraio 2023, n. 27.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

Roma, 24 aprile 2023

Il Ministro: SALVINI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma simultanea e in modalità sincrona – con la partecipazione contestuale in via telematica delle amministrazioni pubbliche competenti nelle due sedute del 16 e del 20 gennaio 2023 - ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalità di seguito indicate.

1. Rotte onerate

Ancona - Milano Linate e viceversa;

Ancona - Roma Fiumicino e viceversa;

Ancona - Napoli e viceversa.

Conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità europea (ora «Unione europea»), l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto COA (Certificato di operatore aereo) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validità;

dimostrare di avere la disponibilità, in proprietà, in *dry-lease* o in *wet-lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto;

vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer Reservation System*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

applicare ai voli onerati il «regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it

2.2. L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente.

L'ENAC, altresì, acquisirà:

l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze minime, numero minimo di posti richiesti e orari

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti paragrafi.

3.1.1. Frequenze minime e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

a) Ancona – Milano Linate

	dal 01/03 al 30/09 e dal 01/12 al 31/12		dal 01/10 al 30/11 e dal 01/01 al 28(29)/02	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	132	2	88
martedì	2	132	2	88
mercoledì	2	132	2	88
giovedì	2	132	2	88
venerdì	2	132	2	88
sabato	1	66	1	44
domenica	1	66	1	44

b) Milano Linate - Ancona

	dal 01/03 al 30/09 e dal 01/12 al 31/12		dal 01/10 al 30/11 e dal 01/01 al 28(29)/02	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	132	2	88
martedì	2	132	2	88
mercoledì	2	132	2	88
giovedì	2	132	2	88
venerdì	2	132	2	88
sabato	1	66	1	44
domenica	1	66	1	44

c) Ancona – Roma Fiumicino

	dal 01/03 al 30/09 e dal 01/12 al 31/12		dal 01/10 al 30/11 e dal 01/01 al 28(29)/02	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	132	2	88
martedì	2	132	2	88
mercoledì	2	132	2	88
giovedì	2	132	2	88
venerdì	2	132	2	88
sabato	2	132	2	88
domenica	2	132	2	88

d) Roma Fiumicino - Ancona

	dal 01/03 al 30/09 e dal 01/12 al 31/12		dal 01/10 al 30/11 e dal 01/01 al 28(29)/02	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	132	2	88
martedì	2	132	2	88
mercoledì	2	132	2	88
giovedì	2	132	2	88
venerdì	2	132	2	88
sabato	2	132	2	88
domenica	2	132	2	88

e) Ancona – Napoli

	dal 01/03 al 30/09 e dal 01/12 al 31/12		dal 01/10 al 30/11 e dal 01/01 al 28(29)/02	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	1	66	1	44
martedì	1	66	1	44
mercoledì	1	66	1	44
giovedì	1	66	1	44
venerdì	1	66	1	44
sabato	1	66	1	44
domenica	1	66	1	44

f) Napoli - Ancona

	dal 01/03 al 30/09 e dal 01/12 al 31/12		dal 01/10 al 30/11 e dal 01/01 al 28(29)/02	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	1	66	1	44
martedì	1	66	1	44
mercoledì	1	66	1	44
giovedì	1	66	1	44
venerdì	1	66	1	44
sabato	1	66	1	44
domenica	1	66	1	44

3.1.2. Orari dei voli.

Gli orari dei voli sono i seguenti:

Rotta: Ancona - Milano Linate

Per tutto l’anno:

un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :

dal lunedi al sabato, dalle ore 7,00 alle ore 8,30

un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :

dal lunedi al venerdi e la domenica, dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Rotta: Milano Linate - Ancona

Per tutto l’anno:

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria :

dal lunedi al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria :

dal lunedi al venerdi e la domenica, dalle ore 19,00 alle ore 21,00

Rotta: Ancona - Roma Fiumicino

Per tutto l’anno:

un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :

dal lunedi alla domenica, dalle ore 7,00 alle ore 8,30

un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :

dal lunedi alla domenica, dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Rotta: Roma Fiumicino - Ancona

Per tutto l’anno:

un volo giornaliero con partenza da Fiumicino nella fascia oraria :

dal lunedi alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 11,00

un volo giornaliero con partenza da Fiumicino nella fascia oraria :

dal lunedi alla domenica, dalle ore 21,30 alle ore 22,45

Rotta: Ancona - Napoli

Per tutto l’anno:

un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :

dal lunedì alla domenica, dalle ore 11,00 alle ore 17,00

Rotta: Napoli - Ancona

Per tutto l’anno:

un volo giornaliero con partenza da Napoli nella fascia oraria :

dal lunedì alla domenica, dalle ore 13,00 alle ore 18,00

3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Marche una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata dall’ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE).

3.3. Tariffe

Le tariffe comprendono, per ogni passeggero imbarcato, il trasporto di un bagaglio a mano della dimensione pari a 55 x 40 x 20 cm con un peso massimo di 8 kg.

Ai passeggeri c.d. INFANT (fino a 2 anni) non è applicata alcuna tariffa qualora non occupino un posto a sedere.

3.3.1. Residenti

La tariffa agevolata massima da applicare tutto l’anno sulle tratte ai residenti nella regione Marche e alle categorie ad esse equiparate è indicata nello schema che segue:

ROTTA ONERATA	Residenti
Ancona – Milano Linate o vv.	€ 65,00
Ancona – Roma Fco o vv.	€ 60,00
Ancona - Napoli o vv.	€ 60,00

Sono equiparati ai residenti nelle Marche:

i diversamente abili (*)

gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno;

i giovani dai due ai ventuno anni;

gli anziani al di sopra dei settanta anni;

(*) invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all’80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità.

3.3.2. Non residenti

La tariffa da applicare sulle rotte onerate e per tutto l’anno a chi non rientra nella categoria residenti o nelle categorie di utenti equiparati ai residenti di cui al precedente paragrafo 3.3.1. è libera.

3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l’applicazione di alcun tipo di *surcharge,* non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).

3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti nella Regione Marche di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate.

3.3.4.1. Aggiornamento in base all’inflazione

Entro l’inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procederà al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell’anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell’indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L’eventuale adeguamento decorre dall’inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica estiva 2024.

3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante

A partire dall’inizio della stagione aeronautica successiva all’entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sarà aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell’ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2023/2024, pertanto, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del *Jet fuel* - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all’incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Ancona, è pari al 17%.

Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *Jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *Jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 1.010,00 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei dodici mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verrà utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.

L’eventuale aumento/diminuzione decorrerà dall’inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potrà procedere, con il concerto del MIT, dell’ENAC e della Regione Marche, all’aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell’inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sarà effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si è registrata l’anzidetta anomala variazione e decorrerà dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.

Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.

Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento è assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità e regolarità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

pericolose condizioni meteorologiche;

chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

problemi di sicurezza;

scioperi;

altri casi di forza maggiore.

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b)*. Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunicherà al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Ancona.

Ferma restando la penale di cui al precedente punto *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una o più delle rotte onerate devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi.

I vettori che accettano di operare uno o più dei collegamenti onerati di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, più in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

Al fine di consentire l'ordinata operatività di ciascuna rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:

a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 61.698,00 per la rotta Ancona - Milano Linate e vv., euro 52.683,00 per la rotta Ancona - Roma Fiumicino e vv., euro 32.040,00 per la rotta Ancona - Napoli e vv.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 185.093,00 per la rotta Ancona - Milano Linate e vv., euro 158.048,00 per la rotta Ancona - Roma Fiumicino e vv., euro 96.119,00 per la rotta Ancona - Napoli e vv.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lett. *c)*.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Ancona.

c) Comunicare ad ENAC, almeno cinque mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore - non inferiore a dodici mesi - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso al servizio, verifica, altresì, l'adeguatezza della struttura degli stessi vettori per lo svolgimento del servizio onerato così come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC a esercitare il servizio stesso.

4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri.

L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera *b)* sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

4.5. L'ENAC comunica ad *Assoclearance* la necessità di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri.

5. Riesame dell'imposizione

L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Marche, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su una o più di tali rotte accettando gli oneri.

6. Gara d'appalto

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa potrà essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gare pubbliche in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

23A02606

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 maggio 2023.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Reblozyl». (Determina n. DG/204/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1401/2021 del 24 novembre 2021 relativa a «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Reblozyl", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 292 del 9 dicembre 2021 ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di pay-back, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale REBLOZYL, relativamente al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, l'azienda BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 6.128.188,56, in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del pay-back 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale: «DET. 204/2023_sconto tramite pay-back_ REBLOZYL_ gennaio 2022_ dicembre 2022».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 maggio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Specialità medicinale: REBLOZYL

ABRUZZO	€	302.697,41
BASILICATA	€	59.619,19
CALABRIA	€	106.834,42
CAMPANIA	€	322.503,79
EMILIA ROMAGNA	€	515.565,78
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	194.462,52
LAZIO	€	52.816,96
LIGURIA	€	163.652,78
LOMBARDIA	€	1.082.347,61
MARCHE	€	112.436,18
MOLISE	€	1.200,39
PIEMONTE	€	674.616,92
PROV. AUTON. BOLZANO	€	16.005,15
PROV. AUTON. TRENTO	€	18.606,00
PUGLIA	€	965.910,90
SARDEGNA	€	488.957,36
SICILIA	€	475.553,05
TOSCANA	€	310.900,04
UMBRIA	€	58.418,79
VALLE D`AOSTA	€	-
VENETO	€	259.083,32

23A02619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aciclovir, «Aciclovir Noridem»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 93/2023 del 27 aprile 2023

Procedura europea: DE/H/7010/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACICLOVIR NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Limited con sede e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«250 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050404019 (in base 10) 1J26PM (in base 32);

«250 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050404021 (in base 10) 1J26PP (in base 32);

«250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050404033 (in base 10) 1J26Q1 (in base 32);

«500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050404045 (in base 10) 1J26QF (in base 32);

«500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050404058 (in base 10) 1J26QU (in base 32);

«500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050404060 (in base 10) 1J26QW (in base 32).

Principio attivo: aciclovir.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

DEMO S.A., Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens, Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. 050404019 «250 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. 050404045 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezioni:

A.I.C. 050404021 «250 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. 050404033 «250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. 050404058 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. 050404060 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 novembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02603

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxilamina/piridossina cloridrato, «Bonjesta».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 95/2023 del 27 aprile 2023

Procedura europea: IE/H/1167/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BONJESTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in - via Lombardia n. 2/A - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia.

Confezioni:

«20mg/20mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050532011 (in base 10) 1J63PC (in base 32);

«20mg/20mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050532023 (in base 10) 1J63PR (in base 32);

«20mg/20mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050532035 (in base 10) 1J63Q3 (in base 32);

«20mg/20mg compresse a rilascio modificato» 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050532047 (in base 10) 1J63QH (in base 32).

Principi attivi: doxilamina/piridossina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa, S.A., Avenida Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 - Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR- Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 gennaio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02604

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Antalfebal».

Estratto determina AAM/PPA n. 303/2023 del 26 aprile 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ANTALFEBAL.

Confezione: 041630017 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano, Italia, codice fiscale 02789580590.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2016/116;

con scadenza il 6 ottobre 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02605

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Sun».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 92 del 27 aprile 2023

Procedura europea n. NL/H/5140/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN SUN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI ed etichette (ETI), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, Hoofddorp, 2132 JH, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827012 (in base 10) 1GL2N4 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827024 (in base 10) 1GL2NJ (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827036 (in base 10) 1GL2NW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827048 (in base 10) 1GL2P8 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827051 (in base 10) 1GL2PC (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827063 (in base 10) 1GL2PR (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827075 (in base 10) 1GL2Q3 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827087 (in base 10) 1GL2QH (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827099 (in base 10) 1GL2QV (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827101 (in base 10) 1GL2QX (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827113 (in base 10) 1GL2R9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827125 (in base 10) 1GL2RP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827137 (in base 10) 1GL2S1 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827149 (in base 10) 1GL2SF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827152 (in base 10) 1GL2SJ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827164 (in base 10) 1GL2SW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827176 (in base 10) 1GL2T8 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827188 (in base 10) 1GL2TN (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827190 (in base 10) 1GL2TQ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827202 (in base 10) 1GL2U2 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827214 (in base 10) 1GL2UG (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827226 (in base 10) 1GL2UU (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827238 (in base 10) 1GL2V6 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827240 (in base 10) 1GL2V8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827253 (in base 10) 1GL2VP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827265 (in base 10) 1GL2W1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827277 (in base 10) 1GL2WF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827289 (in base 10) 1GL2WT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827291 (in base 10) 1GL2WV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827303 (in base 10) 1GL2X7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048827315 (in base 10) 1GL2XM (in base 32).

Principio attivo: Rivaroxaban.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87, Hoofddorp, Noord-Holland, 2132 JH, Paesi Bassi;

Terapia S.A. - Strada Fabricii Nr. 124, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400632, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimbor-

sabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 2,5 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiochirurgo.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 10 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 15 mg e 20 mg, fatto salvo quanto previsto dalla nota 97 per l'indicazione FANV, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale educazionale comprendente la guida per il medico prescrittore (*prescriber guide*), la scheda di allerta per il paziente (*Patient Alert Card*), i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 gennaio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02620

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di riluzolo, «Emylif»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 98 del 28 aprile 2023

Procedura europea n. NL/H/5494/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EMYLIF, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zambon S.p.a., via Lillo Del Duca, 10, Bresso, Milano (MI), CAP 20091, Italia.

Confezioni:

«50 mg film orodispersibile» 14 bustine in AL/PET - A.I.C. n. 050382011 (in base 10) 1J1K5V (in base 32);

«50 mg film orodispersibile» 28 bustine in AL/PET - A.I.C. n. 050382023 (in base 10) 1J1K67 (in base 32);

«50 mg film orodispersibile» 56 bustine in AL/PET - A.I.C. n. 050382035 (in base 10) 1J1K6M (in base 32);

«50 mg film orodispersibile» 112 bustine in AL/PET - A.I.C. n. 050382047 (in base 10) 1J1K6Z (in base 32);

«50 mg film orodispersibile» 140 bustine in AL/PET - A.I.C. n. 050382050 (in base 10) 1J1K72 (in base 32).

Principio Attivo: riluzolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zambon S.p.a. - via della Chimica, 9, 36100 Vicenza, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti: internista e neurologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 ottobre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02621

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di promazina, «Promazina Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 100 del 28 aprile 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PROMAZINA ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano (MI), Italia;

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce – A.I.C. n. 047227018 (in base 10) 1F184B (in base 32);

principio attivo: promazina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea, H62 FH90 County Galway, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce – A.I.C. n. 047227018 (in base 10) 1F184B (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce – A.I.C. n. 047227018 (in base 10) 1F184B (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative

Il titolare dell'A.I.C. è tenuto ad analizzare al rilascio il contenuto di tre impurezze elementali, «Pb, As e Cd», mediante metodo ICP-OES opportunamente validato, sui primi tre lotti industriali prodotti successivamente alla determina di A.I.C. e su un numero adeguato di campioni di questi tre lotti per tutto il periodo di validità autorizzato effettuando l'analisi ad ogni time point previsto dal protocollo di stabilità riportato nella sezione 3.2.P.8 del dossier e comunicando tempestivamente ad AIFA l'eventuale superamento della soglia del 30% delle PDE stabilite dalla linea guida ICH Q3D con le relative azioni correttive.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02622

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2023.

Si informa che questo Ministero ha avviato la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2023 previsto dalle disposizioni di cui all'art. 23, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella legge del 27 febbraio 2004, n. 47, spettante esclusivamente alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale attive nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia.

Al fine di procedere all'istruttoria riguardante la liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare la relativa istanza, in bollo da euro 16,00, corredata dai prospetti contabili (allegati 1-2-3-4); la documentazione accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 del certificato della Camera di commercio.

Tutta la documentazione, così come individuata nel presente comunicato, dovrà essere riprodotta conformemente ai modelli riportati sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: www.mit.gov.it/Temi/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale/Documentazione

La documentazione dovrà essere inviata mediante l'utilizzo della posta certificata al seguente indirizzo: dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it indicando nell'oggetto la dicitura: «Contributo per oneri rinnovo CCNL Autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del TPL - Anno 2023».

La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2023.

Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'impossibilità da parte della scrivente di acquisire per l'azienda ritardataria il necessario impegno di spesa.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione dei documenti istruttori.

Copia della documentazione va altresì inviata, per conoscenza, alla rispettiva regione di appartenenza la quale curerà l'inoltro a questo Ministero, al medesimo indirizzo di posta elettronica, unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio, che assevera l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

23A02607

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle delibere del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, relative a dichiarazioni dello stato di emergenza in conseguenza di eventi eccezionali e ad ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. (Delibere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 106 dell'8 maggio 2023).

In calce alle delibere citate in epigrafe, pubblicate nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alle pagine 1, 2, 3 e 4, dopo la firma del Presidente del Consiglio dei ministri Meloni deve intendersi inserita la seguente:

«*Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare:* MUSUMECI»

23A02738

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-107) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.